

Bellinzona  
9 agosto 2019

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente  
Gianni Cattaneo  
Davide Gai  
Debora Gianinazzi  
Mario Lazzaro

Sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 25 settembre 2018 dal signor

**A.**, Bellinzona;

contro

**la risoluzione n. 3585 del 22 agosto 2018 del Consiglio di Stato**,  
con la quale è stato negato l'accesso a della documentazione;

lette le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 3 ottobre 2018 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona; 24 ottobre 2018 del signor B.; e 29 ottobre 2018 del Consiglio di Stato, Residenza;

preso atto della replica 26 novembre 2018 presentata dal signor A., nonché delle dupliche 10 dicembre 2018 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, e 8 gennaio 2019 del Consiglio di Stato, Residenza;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

### IN FATTO

A.

Il 19 aprile 2019, fondandosi sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello stato del 15 marzo 2011 (LIT), il signor A., qui ricorrente, si è rivolto al Consiglio di Stato chiedendo di avere accesso alla risoluzione governativa con la quale il Governo aveva deciso, a far tempo da inizio 2014, un aumento del 4% dello stipendio dell'ex Cancelliere dello Stato, signor B.

B.

Con scritto 30 aprile 2018, il Consiglio di Stato ha adottato, in applicazione dell'art. 15 LIT, una presa di posizione con la quale ha negato al ricorrente l'accesso al documento in parola. L'autorità ha sostanzialmente addotto due motivi a giustificazione di tale diniego: l'evenienza che "*gli atti del personale*" sono esclusi dal diritto di accesso in forza dell'art. 9 cpv. 1 del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT), disposizione adottata sulla scorta dell'art. 4 cpv. 2 LIT, che dà facoltà al Consiglio di Stato di escludere dal diritto di accesso alcune categorie di documenti e, secondariamente, il fatto che, giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT, il diritto di accesso a un documento ufficiale può essere negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può ledere la sfera privata di terzi.

C.

Con scritto del 14 maggio 2018, il ricorrente si è rivolto alla Commissione di mediazione indipendente LIT postulando la procedura di mediazione

In occasione dell'udienza tenutasi il 21 giugno 2018, il signor A. ha in particolare delimitato il campo della sua richiesta, chiarendo che essa è "*circoscritta alle motivazioni che hanno portato il Consiglio di Stato all'approvazione della risoluzione governativa con la quale è stato deciso l'aumento di stipendio dell'ex Cancelliere*".

La mediazione è quindi stata sospesa per 10 giorni, in attesa che il rappresentante dell'autorità responsabile comunicasse, dopo aver conferito con il Consiglio di Stato, la decisione di quest'ultimo di comunicare o meno al richiedente le motivazioni della decisione in questione.

D.

Con scritto 28 giugno 2018, il Governo ha ribadito la sua presa di posizione, ovvero sia di non voler comunicare le motivazioni contenute nella citata risoluzione. Conseguentemente, il 2 luglio 2018, la Commissione di mediazione indipendente LIT ha constatato l'insuccesso della mediazione per mancato accordo tra le parti e il signor A., con scritto 12 luglio 2018, ha chiesto al Consiglio di Stato l'adozione di una decisione formale ex art. 19 cpv. 2 LIT.

E.

Con decisione 22 agosto 2018, il Consiglio di Stato ha negato l'accesso al documento ribadendo che soppesati, gli interessi in gioco, ovvero, da una parte l'interesse pubblico alla divulgazione di informazioni concernenti il rapporto di lavoro dell'ex Cancelliere dello Stato e dell'altra l'interesse privato alla protezione della sua sfera privata, quest'ultimo risulta essere preponderante al principio dell'accesso agli atti.

F.

Con il ricorso citato in ingresso, il signor A. postula l'annullamento della decisione impugnata ed il conseguente accesso alla documentazione richiesta.

Egli premette che le motivazioni addotte siano incoerenti nella misura in cui l'accesso al documento fosse effettivamente escluso in virtù di una clausola generale di esclusione come quella di cui agli art. 4 cpv. 2 LIT e 9 cpv. 1 lett. e RLIT, il tema della ponderazione degli interessi in relazione alla necessità di proteggere l'ipotetica sfera privata di terzi non si porrebbe più in relazione a tale documento.

Egli ritiene che la delega legislativa contenuta all'art. 4 cpv. 2 LIT sia anticostituzionale poiché non è circoscritta a una materia determinata e non contiene direttive precise.

Inoltre, egli rileva come, contrariamente a quanto addotto nella decisione impugnata che risulta pertanto contraria al principio della proporzionalità, l'interesse pubblico a conoscere le condizioni retributive e d'impiego dei più alti funzionari dello Stato, perlomeno di quelli che ricoprono un ruolo pubblico come il Cancelliere dello

Stato, sia preponderante rispetto alla protezione della personalità di quest'ultimo.

G.

Il Consiglio di Stato, con risposta 28 ottobre 2018, postula la reiezione del gravame e la conferma della propria decisione. L'Esecutivo cantonale rileva anzitutto che gli atti del personale sono stati esclusi dal diritto di accesso tramite delega legislativa poiché si tratta di documenti per i quali la ponderazione di interessi porterebbe necessariamente a far pendere la bilancia dalla parte della tutela della sfera privata di terzi.

Inoltre, l'autorità responsabile si riconferma nelle considerazioni espresse con la propria decisione al riguardo della preponderanza dell'interesse privato della protezione della sfera privata rispetto alla pubblicità degli atti.

Infine, ritiene che l'accessibilità agli atti debba altresì essere negata in quanto la problematica inerente l'aumento dello stipendio dell'ex Cancelliere è oggetto di discussione in seno alla Sottocommissione delle finanze e che pertanto sia esclusa in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LIT.

H.

Con risposta 24 ottobre 2019 il signor B. postula anch'egli la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Egli, sostanzialmente, ritiene che le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato siano corrette, segnatamente la prevalenza del suo interesse alla protezione della sfera privata.

I.

Con scritto 3 ottobre 2018, la Commissione di mediazione indipendente LIT, non formula particolari osservazioni.

L.

Delle ulteriori allegazioni delle parti, sviluppate anche in sede di replica e duplice si dirà – nella misura del necessario all'evasione del ricorso – nei considerandi qui appresso.

Ritenuto,

## IN DIRITTO

1.

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2.

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.

La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

3.

Giusta l'art. 9 cpv. 1 LIT ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

I documenti ufficiali ai sensi della LIT sono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT).

Non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT).

Ciò posto, la risoluzione governativa con la quale il Governo aveva a deciso, a far tempo da inizio 2014, un aumento del 4% dello stipendio dell'ex Cancelliere dello Stato B. deve essere considerata un documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT – evenienza peraltro non contestata dalle parti – che il ricorrente ha di principio il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT).

4.

Il Consiglio di Stato e il resistente ritengono anzitutto che la l'accesso alla risoluzione governativa potrebbe non essere regolato dalla LIT poiché il documento concerne un procedimento in corso (art. 3 cpv. 1 LIT).

L'obiezione non può essere ritenuta valida, siccome nelle more della presente procedura ricorsuale, l'iter parlamentare riguardante gli aumenti degli stipendi, oggetto di discussione dianzi alla Sottocommissione delle finanze, è terminato con la consegna del rapporto al Gran Consiglio e il relativo dibattito avvenuto il 12 marzo 2019.

Ne discende che non vi sono impedimenti in tal senso.

5.

Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata siccome si fonda sull'esclusione degli atti del personale in forza dell'art. 9 cpv. 1 RLIT, disposizione adottata sulla base della delega legislativa contenuta all'art. 4 cpv. 2 LIT ritenendo quest'ultima molto generica e che lascia un'ampia ed inammissibile competenza legislativa all'Esecutivo cantonale.

5.1.

Per prassi costante, la delega del potere legislativo all'autorità esecutiva è consentita, sempre che la costituzione cantonale non la proibisca, solo se (1) è circoscritta ad un campo determinato (ciò che esclude la delega in bianco), se (2) vengono indicati almeno approssimativamente l'oggetto, lo scopo e l'estensione della competenza accordata ed (3) a sancirla sia una legge soggetta al voto popolare (STF 2P.313/2005 del 14 maggio 2007, consid. 5.3; DTF 128 I 113 consid. 3c e rinvii; RDAT 1992 II n. 10 pag. 24 consid. 2b). I principi fondamentali della materia delegata, ovvero le regole più importanti, devono essere contenuti in una legge in senso formale (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIXUHLMANN,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, n. 407). La delega è ammissibile non soltanto in materia di restrizioni di diritti costituzionali, ma pure in materia di prestazioni (SCOLARI, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002., n. 338 pag. 123).

Pertanto la delega legislativa è in sostanza ammissibile in quanto siano date cumulativamente le seguenti premesse (DTF 118 la 305 consid. 2 e rif.):

- la delega legislativa non è esclusa dalla Costituzione,
- la delega dev'essere contenuta in una legge in senso formale (base legale qualificata),
- la delega dev'essere circoscritta a un determinato oggetto,
- i principi fondamentali della materia delegata devono essere stabiliti nella legge in senso formale.

Non può essere stabilito in via generale quanto debba essere dettagliato il contenuto della delega. L'esigenza di delimitare la delega, ossia di fissarla con precisione, è comunque tanto più severa quanto più sono implicati i diritti fondamentali dei cittadini, come le libertà individuali e la garanzia della proprietà e il prelevamento di tributi pubblici (DTF 118 la 320 consid. 3 e rif.; ZB1 2001 265 consid. 2d). Allorché si tratta di limitazioni dei diritti fondamentali, la giurisprudenza del Tribunale federale è particolarmente severa quanto alle esigenze che deve soddisfare la delega di competenza concessa dal legislatore cantonale ad un'altra Autorità cantonale, dato che ciò costituisce un'importante rottura del principio della separazione dei poteri (DTF 103 la 369 consid. 3).

L'esigenza è invece meno rigorosa quando si tratta di attività promozionali dello Stato, come anche quando si tratta di concretare gli stipendi e i rapporti di servizio dei dipendenti pubblici (SCOLARI, op. cit., n. 344-345 pag. 125).

## 5.2.

Venendo al caso di specie, mette conto innanzi tutto di rilevare che la Costituzione ticinese non vieta la delega legislativa (cfr. art. 51, 59 cpv. 1 lett. c e 70 lett. b Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, Cost./TI; nonché gli art. 76 e segg. legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002). Rimane quindi da appurare se le relative condizioni siano adempiute.

L'art. 4 cpv. 2 LIT conferisce la facoltà al Consiglio di Stato di escludere dal diritto di accesso categorie di documenti ufficiali. Questa delega è stata esercitata nell'art. 9 cpv. 1 RLIT, che esclude le seguenti categorie di documenti:

- a) i documenti archiviati a tempo indeterminato ai sensi della legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011;
- b) le cartelle sanitarie o cliniche, ai sensi della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999;
- c) le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie e le decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso;
- d) le note e le valutazioni di scolari e studenti;
- e) gli atti del personale;
- f) i certificati di assicurazione di previdenza professionale.

### 5.3.

Come puntualmente rilevato dall'insorgente, la delega in questione è molto generica e lascia un'ampia competenza legislativa all'Esecutivo. La stessa contiene solo il trasferimento della competenza, senza fissare i principi fondamentali, quali lo scopo, il contenuto e la portata del futuro regolamento in relazione alla materia delegata. Essa conferisce al Governo la facoltà di escludere dal diritto di accesso "*altri categorie di documenti ufficiali*", senza precisare minimamente in funzione di quali criteri, entro quali limiti o nel perseguimento di quali scopi simili esclusioni supplementari potrebbero essere decise.

Nemmeno i materiali legislativi specificano l'esclusione voluta dal Consiglio di Stato e non forniscono sufficienti garanzie atte ad assicurare che la delega legislativa sia conforme ai dettami sviluppati dalla giurisprudenza citata.

Il Messaggio contenente il disegno di legge della LIT, per esempio, si limita ad esporre: "*Il secondo capoverso della norma delega al Consiglio di Stato la facoltà di estendere l'esclusione del diritto di accesso ad altre categorie di documenti che rientrano per principio nel novero di quelli ufficiali poiché attengono in modo particolare allo svolgimento di un compito pubblico. In queste categorie potrebbero ricadere ad esempio le prove d'esame prima del loro sostenimento e i risultati delle prove medesime o di test svolti a*



*livello cantonale, intercantonale o internazionale, come pure le semplici note scambiate fra i membri di un'autorità collegiale o fra questi ultimi ed i loro collaboratori"* (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 16).

La maggioranza della Commissione della legislazione aveva peraltro proposto una riformulazione della norma (cfr. Rapporto di maggioranza n. 6296 R1 del 14 dicembre 2010, pag. 12) che suggeriva di modificare l'art. 4 nel seguente modo: *"Mediante regolamento il, il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso singole categorie di documenti ufficiali, se ciò è dettato da un interesse pubblico o privato preponderante (cpv. 1). La tipologia di questi documenti è stabilita in modo non esaustivo (cpv. 2)"*.

Per contro, in sede di approvazione il Gran Consiglio ha deciso di far proprio il rapporto di minoranza commissionale (cfr. Rapporto di minoranza n. 6296 R2 del 2 febbraio 2011, pag. 2 e 5), il quale proponeva di ripristinare il tenore della norma come proposto nel Messaggio governativo.

Questa Commissione rileva altresì che la delega in questione, sconosciuta in altri cantoni, è peraltro stata ritenuta discutibile anche dalla dottrina (cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., loc. cit., p. 389).

Ne discende che la delega di cui all'art. 4 cpv. 2 LIT, risulta essere una sorta di "delega in bianco" - utilizzata dal Governo una volta entrata in vigore la legge senza che i materiali legislativi contribuiscano a delimitarne sufficientemente la portata - che risulta incompatibile con il principio costituzionale della separazione dei poteri.

#### 5.4.

In esito alle considerazioni suesposte, a mente della scrivente Commissione l'esclusione dal diritto di accesso degli "atti del personale" fondata sulla predetta delega legislativa non regge alle critiche ricorsuali. Infatti una tale esclusione, non considera minimamente lo scopo che la stessa LIT si prefigge, ovvero favorire la partecipazione alla vita pubblica e garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e viola inoltre il principio di secondo il quale il documento è di principio accessibile e, solo qualora ragioni di preminente interesse pubblico o privato subentrino, lo stesso può essere dichiarato inaccessibile.

In simili circostanze, prevedendo all'art. 9 cpv. 2 RLIT l'esclusione dal diritto di accesso degli atti del personale, il Consiglio di Stato ha contravvenuto al potere conferitogli dalla delega stessa. Questa conclusione si impone a maggior ragione in considerazione del fatto che l'applicazione della norma regolamentare adottata sulla base di una delega in bianco ha condotto nella fattispecie concreta alla negazione di un accesso a dei documenti che la legge di rango superiore (LIT) intendeva invece garantire (principio della pubblicità con riserva di segretezza).

Ne discende che il ricorso deve essere accolto già per questo motivo.

6.

Il Consiglio di Stato ha inoltre negato l'accesso al documento ritenendo che l'interesse privato alla protezione della sfera privata dell'ex Cancelliere dello Stato fosse preponderante rispetto alla divulgazione delle informazioni concernenti il rapporto di lavoro di quest'ultimo.

Il ricorrente contesta tale interpretazione ritenendola contraria al principio della proporzionalità.

6.1.

Giusta l'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

Come qualsiasi altro diritto soggettivo, anche il diritto di accesso non è assoluto ma può essere limitato per ragioni di preminente interesse pubblico o privato.

Secondo l'art. 10 cpv. 1 LIT il diritto di accesso può essere negato quando la consultazione dei documenti ufficiali può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso (lett. e).

Secondo l'art. 12 LIT, i documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati (cpv. 1). Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla LIT (cpv. 2). Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPDP, nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali

anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati (lett. b).

## 6.2.

Nell'ambito della valutazione degli interessi privati, occorre in particolare considerare la natura dei dati in discussione, il ruolo rispettivamente la posizione della persona interessata, come pure la gravità per la stessa delle conseguenze di una comunicazione dei suoi dati personali (DTF 142 II 340 consid. 4.4).

Secondo la giurisprudenza, l'art. 13 Cost. garantisce in generale il diritto a una sfera privata e segreta; il cpv. 2 di questa norma tutela in particolare il diritto all'autodeterminazione informativa. Esso implica che ogni persona interessata dal trattamento estraneo, statale o privato, di informazioni che la concernono deve poter determinare se e per quale scopo i suoi dati personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2, 91 consid. 4.4). La nozione di elaborazione di dati personali comprende ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere tali dati (cfr. art. 4 cpv. 3 LPDP). Occorre inoltre considerare che l'esigenza di protezione è maggiore se i dati che devono essere resi accessibili riguardano un privato cittadino piuttosto che una persona della vita pubblica (DTF 142 II 340 consid. 4.4). Un rischio puramente astratto che gli interessi in questione possano essere violati a seguito dell'accesso ai documenti ufficiali non è sufficiente, occorrendo per contro che il pericolo di una lesione non trascurabile della sfera privata assuma una certa probabilità (cfr. DTF 142 II 324 consid. 3.4).

All'interesse privato alla protezione della sfera privata deve essere contrapposto quello pubblico all'accesso ai documenti ufficiali (art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP, art. 10 cpv. 1 let. e LIT). Si tratta in primo luogo dell'interesse alla trasparenza dell'attività dell'amministrazione: il principio della pubblicità serve al raggiungimento di questo scopo e deve favorire la fiducia del cittadino nelle istituzioni e nel loro funzionamento. Costituisce inoltre un presupposto essenziale per una partecipazione

democratica al processo decisionale politico e per un controllo efficace delle autorità statali (DTF 142 II 340 consid. 4.5).

### 6.3.

La domanda di accesso in questione deve quindi essere vagliata alla luce dei criteri suesposti.

E' incontestato che i documenti richiesti contengano dei dati personali riguardanti la persona dell'ex Cancelliere dello Stato. Sennonché le informazioni in questione non permettono di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra il medesimo ed altre persone. Non toccano la sfera privata e familiare dell'interessato bensì il suo ruolo istituzionale.

Alla luce di queste circostanze, si può ritenere che nel caso in esame all'interesse del pubblico all'informazione in questo settore dell'amministrazione va riconosciuta un'importanza preponderante rispetto a quello del privato cittadino alla tutela dei suoi dati. Infatti, l'interesse alla consultazione del documento richiesto è volta a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica ed a favorire la partecipazione alla vita pubblica dell'amministrato oltre ad apparire prevalente rispetto a quello privato alla protezione dei dati personali.

Occorre altresì tenere conto che in particolare del ruolo pubblico e istituzionale del Cancelliere dello Stato e del carattere circoscritto della richiesta di accesso alla risoluzione governativa, di cui si chiedono unicamente gli estratti relativi alle motivazioni (in fatto e in diritto) dell'aumento di stipendio concesso.

Ne consegue che, respingendo la domanda di accesso atti, il Consiglio di Stato ha disatteso l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT poiché l'interesse pubblico alla trasparenza dell'attività dello Stato è, nel caso di specie, preponderante rispetto a quello del privato.

La decisione impugnata deve quindi essere annullata anche per questo motivo.

### 7.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente è fatto ordine al Consiglio Stato di concedere l'accesso alla documentazione richiesta il 19 aprile 2018 dal signor A., segnatamente gli estratti della risoluzione governativa con cui è stato deciso l'aumento, a far tempo da inizio 2014, dello stipendio

dell'ex Cancelliere signor B. così come specificato in sede di udienza 21 giugno 2018 davanti alla Commissione di mediazione indipendente LIT (*“circoscritta alle motivazioni che hanno portato il Consiglio di Stato all'approvazione della risoluzione governativa”*).

8.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm).

per i quali motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

**pronuncia**

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **accolto**.

Di conseguenza:

1.1. Di conseguenza, la risoluzione governativa n. 3585 del 22 agosto 2018 del Consiglio di Stato, Bellinzona, è annullata.

1.2. È fatto ordine al Consiglio Stato di concedere al signor A., l'accesso agli estratti della risoluzione governativa con cui è stato deciso l'aumento, a far tempo da inizio 2014, dello stipendio dell'ex Cancelliere signor B. così come specificato in sede di udienza 21 giugno 2018 davanti alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- ;  
- ;  
- .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE  
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo